



Regolamento in materia di trattamento e protezione dei dati personali

Note

approvato dal Consiglio Comunale il 12.11.2008 con delibera n. 63

INDICE

Regolamento in materia di trattamento e protezione dei dati personali

Parte Prima: Principi Generali

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Definizioni
- ART. 3 Principi
- ART. 4 Individuazione delle banche dati
- ART. 5 Titolare del trattamento
- ART. 6 Responsabili del trattamento
- ART. 7 Incaricati del trattamento
- ART. 8 Affidamento a terzi di attività o servizi comportanti il trattamento di dati personali

Parte Seconda - Regole Generali per il trattamento dei dati

- ART. 9 Modalità del trattamento dei dati personali
- ART. 10 Modalità di gestione
- ART. 11 Trattamento dei dati personali da parte degli Amministratori
- ART. 12 Comunicazione e diffusione dei dati personali
- ART. 13 Informativa
- ART. 14 Diritti dell'interessato
- ART. 15 Controlli

Parte Terza - Misure di sicurezza

- ART. 16 Sicurezza

Parte Quarta -Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

- ART.17 Dati sensibili e giudiziari
- ART. 18 Trattamento dei dati sensibili e giudiziari
- ART. 19 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
- ART. 20 Limitazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari
- ART. 21 Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico
- ART. 22 Video-sorveglianza
- ART. 23 Incaricati della videosorveglianza
- ART. 24 Diffusione di immagini
- ART. 25 Rapporti tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza
- ART. 26 Disposizioni finali e transitorie

Regolamento in materia di trattamento e protezione dei dati personali

Parte Prima: Principi Generali

ART. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, approvato con D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato *"Codice"*) disciplina:

- a) il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate dal Comune di Zola Predosa e/o suoi enti strumentali;
- b) le modalità di individuazione del *"Titolare"* del trattamento dei dati e quelle di nomina dei *"Responsabili"* e degli *"Incaricati"*;
- c) le modalità di adempimento agli obblighi in materia di *"misure di sicurezza"*, al fine di garantire il corretto trattamento cartaceo e/o informatizzato dei dati.

ART. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per *Comune di Zola Predosa* si intendono: il Comune e i suoi enti strumentali.

2. Per le definizioni di: *banca dati, trattamento, dato personale, dati sensibili, dati giudiziari, titolare, responsabile, incaricato, interessato, comunicazione, diffusione, dato anonimo, blocco e Garante, nonché per i contenuti delle attività di trattamento*, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del *"Codice"*¹.

¹ Art. 4, comma 1, D.Lgs 196/03 "Ai fini del presente codice si intende per:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
 - b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 - d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
 - f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
 - g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
 - h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
- Il Segretario Generale
(Dr.ssa Raffaella Iacaruso)

Il Presidente
(Mario Giuliani)

3. Per *finalità istituzionali*, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
- le funzioni svolte per mezzo di accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
- i compiti e le attività svolte in relazione ai programmi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica ed i relativi obiettivi recepiti nel PEG;
- i compiti e le attività correlati e necessari per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate.

4. Nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di Credito che operano come tesoriere ed esattore comunale.

ART. 3 Principi

1. Il Comune di Zola Predosa effettua il trattamento dei dati personali conformandosi a principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia² sia per le modalità di esercizio dei diritti da parte degli interessati, sia per l'adempimento degli obblighi a cui è soggetto come titolare.

2. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali, attenendosi al principio di necessità³ e mediante verifica della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle funzioni assolate o ai servizi erogati.

3. il Comune, nell'adempire all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le proprie banche dati e quelle di altri Enti e incaricati di pubblico servizio nonché di altri soggetti pubblici e privati che operano in collaborazione con il Comune in attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

4. L'accesso ai dati personali, esclusi quelli sensibili e giudiziari di cui all'art. 17, è consentito esclusivamente quando i dati provengono da pubblici registri, da elenchi o documenti accessibili da parte di chiunque.

5. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici, telematici e reti civiche.

identificato o identificabile;

o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,

² Art. 2, comma 2, D.Lgs 196/03 " Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita' previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento"

³ Art. 3, D.Lgs 196/03 „1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità”;

Il Segretario Generale
(Dr.ssa Raffaella Iacarusò)

Il Presidente
(Mario Giuliani)

ART. 4 Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati informatizzate, cartacee o archiviate su supporti audiovisivi, ottici o fotografici contenenti tutti i dati necessari all'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale sono individuate all'interno del Documento Programmatico sulla Sicurezza, aggiornato annualmente dal competente Direttore di Area.

ART. 5 Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zola Predosa rappresentato dal Sindaco⁴.

2. Il Titolare provvede:

- a) ad assolvere all'obbligo di notificazione al Garante nei limiti e con le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia;
- b) a richiedere, ove necessario, le autorizzazioni e ad effettuare le dovute comunicazioni al Garante per il trattamento o la comunicazione dei dati;
- c) ad individuare per quanto di competenza l'ufficio preposto a redigere e aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) di cui al punto 19 dell'allegato B del Codice;
- d) ad impartire per iscritto ai Responsabili le necessarie istruzioni e le direttive di massima per la corretta gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la loro integrità e sicurezza;
- e) a verificare periodicamente la corrispondenza dell'attività svolta dai Responsabili alle disposizioni di legge e regolamentari, alle istruzioni ed alle direttive impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati;
- f) agli adempimenti prescritti dal Codice riguardo all'adozione delle misure minime di sicurezza.

ART. 6 Responsabili del trattamento

1. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono nominati dal Titolare tra i Direttori dell'Ente. Essi sono responsabili di tutte le banche dati utilizzate dagli uffici di rispettiva competenza, nonché dei relativi trattamenti.

2. I Responsabili del trattamento:

- a) curano il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati contenuti nelle banche dati affidate;
- b) provvedono a nominare gli incaricati del trattamento dei dati e a dare agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, specificando l'ambito del trattamento consentito;
- c) procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) in materia di trattamento di dati sensibili e giudiziari adottano idonee e preventive misure di sicurezza volte a dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella normativa vigente, definendo soluzioni tecniche, informatiche, organizzative e procedurali che tengano conto della specificità del trattamento e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili. I dati idonei a rivelare lo stato di

⁴ Art. 28 D.Lgs 196/03 "Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità' nel suo complesso o l'unità' od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza".

- salute e la vita sessuale devono essere conservati separatamente da ogni altro dato.
- e) rispondono dei procedimenti di rettifica dei dati;
 - f) impartiscono le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
 - g) collaborano con il Servizio Informatico del Comune per definire l'utilizzo in rete delle banche dati cui sovrintendono e per controllare e verificare le banche dati in occasione dell'aggiornamento del D.P.S.;
 - h) curano la corretta informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati, alla loro comunicazione e diffusione;
 - i) dispongono il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dando tempestiva comunicazione al Titolare.

ART. 7 Incaricati del trattamento

1. Gli incaricati effettuano le operazioni di trattamento dei dati conformandosi alle istruzioni del Titolare e del Responsabile, nel rispetto della normativa vigente e della prassi interna, anche per quanto riguarda gli interventi da attuare in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi.

Provvedono a fornire agli interessati l'informativa di cui all'art. 13 e verificano che ciascuna operazione di comunicazione e diffusione dei dati sia conforme alle disposizioni di legge e di regolamento.

2. I soggetti incaricati del trattamento delle banche dati sono indicati nel D.P.S.

ART. 8 Affidamento a terzi di attività o servizi comportanti il trattamento di dati personali

1. Il Responsabile designa incaricati esterni del trattamento i soggetti privati ai quali viene affidata la gestione di servizi per conto dell'Amministrazione, che comporti la comunicazione di dati personali in possesso della stessa. La nomina deve contenere precise istruzioni in materia di trattamento di dati. I soggetti esterni devono essere designati quali incaricati anche qualora la comunicazione di dati personali avvenga a seguito di stipula di convenzione o altra forma di collaborazione.

Qualora il servizio sia affidato ad una persona giuridica, Responsabile del trattamento è l'ente nel suo complesso, rappresentato secondo lo statuto e le norme interne dell'ente stesso. L'Amministrazione, anche mediante verifiche periodiche, vigila sul rispetto delle istruzioni e sul permanere delle garanzie fornite dal soggetto esterno di pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento.

Qualora servizi o compiti che comportino la comunicazione di dati personali siano affidati a persone fisiche in qualità di lavoratori autonomi, queste sono nominate incaricati esterni dal competente Responsabile del trattamento, sotto le cui direttive operano.

Il soggetto esterno designato Responsabile o Incaricato, nell'espletare il servizio affidato, agisce come Pubblica Amministrazione. In tale veste, ai fini della raccolta dei dati personali, non deve chiedere il consenso degli interessati, ma fornire idonea informativa.

Parte Seconda - Regole Generali per il trattamento dei dati

ART. 9 Modalità del trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 11 del *Codice* i dati personali, oggetto del trattamento, sono:

Il Segretario Generale
(Dr.ssa Raffaella Iacarusò)

Il Presidente
(Mario Giuliani)

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

ART. 10 Modalità di gestione

1. I dati in possesso del Comune di Zola Predosa possono essere trattati sia in modo informatizzato sia senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati. In ogni caso devono essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

2. Le modalità di gestione dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.

3. Al fine di tutelare la riservatezza delle persone, nelle ipotesi in cui la Legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti, documenti o provvedimenti, il Responsabile del trattamento, tenuto conto del principio di necessità, dovrà valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare dati personali. Diversamente, dovrà rispettare l'ulteriore principio di proporzionalità per il quale i tipi di dati e il genere di operazioni svolte devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

4. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito delle attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato:

- a) da società, enti o consorzi che, per conto del Comune, forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da norme comunitarie, leggi e regolamenti, o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
- b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività affidate dal Comune;
- c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.

5. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari soggetti diversi dal Comune avviene con comunicazione contenente, di norma, l'indicazione del titolare, del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento nonché le modalità di connessione, trasferimento e comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.

ART. 11 Trattamento dei dati personali da parte degli Amministratori

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

2. Gli Amministratori Comunali sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in tema di protezione dei dati personali e sono responsabili del trattamento dei dati a cui accedono

in virtù del proprio mandato. Gli Amministratori sono tenuti al segreto d'ufficio e non possono utilizzare i dati stessi per finalità non pertinenti o eccedenti la loro funzione.

ART. 12 Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione e la diffusione dei dati ad altri soggetti pubblici sono ammesse quando previste da norme di legge o di regolamento.
2. La comunicazione di dati a soggetti pubblici è ammessa anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che la preveda quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. In tal caso deve esserne data comunicazione al Garante⁵.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
4. E' vietata la diffusione e la comunicazione di dati personali a terzi in mancanza di espressa disposizione di legge o di regolamento.
5. Non è considerata comunicazione la trasmissione e l'accesso ai dati da parte dei dipendenti dell'Ente qualora effettuati per ragioni d'ufficio nell'esercizio delle singole mansioni.

ART. 13 Informativa

1. I Responsabili del trattamento predispongono adeguate informative⁶ sul trattamento dei dati da fornire agli interessati secondo le modalità indicate dal *Codice*.

⁵ Art. 39 D.Lgs 196/03

“1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata”.

⁶ Art. 13 D.Lgs 196/03

“1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.”

Il Segretario Generale
(Dr.ssa Raffaella Iacarusò)

Il Presidente
(Mario Giuliani)

2.L'informativa deve essere completa, formulata in termini chiari e semplici e contenere, sia pure sinteticamente, tutte le notizie previste dal *Codice*.

3. I responsabili favoriscono a tal fine l'utilizzo, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dal comma 5 del citato art. 13 del *Codice*.

ART. 14 Diritti dell'interessato

1.Alla persona fisica, giuridica, all'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali sono garantiti i diritti previsti dal *Codice*⁷ da esercitarsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza indirizzata al Titolare o al Responsabile del trattamento.

2.Le richieste di accesso ai dati personali sono presentate anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica all'Ufficio Protocollo, che provvede a trasmetterle all'Ufficio competente.

3. L'incaricato è tenuto a dare risposta alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento.

4.L'incaricato verifica l'identità dell'interessato con le modalità indicate dall'art. 9, comma 4, del *Codice*⁸.

⁷ Art. 7 Dlgs 196/03

“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

⁸ Art. 9 comma 4 DLgs 196/03 “L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.”

Il Segretario Generale
(Dr.ssa Raffaella Iacaruso)

Il Presidente
(Mario Giuliani)

ART. 15 Controlli

1. A cura dei Responsabili del trattamento sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle operazioni mediante le quali sono effettuati i trattamenti.

Parte Terza - Misure di sicurezza

ART. 16 Sicurezza

1. I Responsabili del trattamento adottano idonee e preventive misure di sicurezza volte alla custodia e al controllo dei dati personali oggetto di trattamento, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati ed evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati.

2. Il D.P.S. e le norme comportamentali, redatti secondo la normativa vigente, devono essere sottoposti a revisione e adeguamento annuale e approvati con determinazione dirigenziale del Direttore competente.

3. Al fine di garantire la sicurezza fisica dei luoghi nei quali sono custoditi i dati o le banche dati, sono adottate opportune ed adeguate disposizioni tese al controllo degli accessi ed ai sistemi di allarme.

4. Nel caso di trattamento di dati svolto con sistemi elettronici o comunque automatizzati in rete, ogni Personal Computer deve essere dotato di parola chiave ed a ciascun incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice identificativo personale.

5. I Computer sono protetti contro il rischio di intrusioni o di danneggiamento tramite appositi programmi antivirus che devono essere verificati a cadenza semestrale.

6. La salvaguardia dei dati contenuti nelle banche dati informatizzate viene garantita tramite operazioni periodiche di back up e/o recovery.

Parte Quarta -Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

ART.17 Dati sensibili e giudiziari

1. Ai sensi dell'art. 4 lett. d) del *Codice* sono considerati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

2. I suddetti dati possono essere oggetto di trattamento se sono rispettate le condizioni previste dalle normative vigenti e dal presente titolo.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) del *Codice* sono considerati dati giudiziari i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

ART. 18 Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Il Segretario Generale
(Dr.ssa Raffaella Iacarusò)

Il Presidente
(Mario Giuliani)

1. Il trattamento di dati sensibili è consentito se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati e i tipi di operazioni eseguibili, oltre alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Il trattamento di dati giudiziari è consentito, se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante, in cui siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili, oltre alle finalità di rilevante interesse pubblico.
3. Nei casi in cui una disposizione di legge o, per i dati giudiziari, un provvedimento del Garante, specifichi solo le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili o giudiziari che possono essere trattati e i tipi di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito per i tipi di dati e di operazioni individuati nel vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati Sensibili e Giudiziari.
4. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda effettuare un trattamento di dati sensibili non previsto nella Parte II ("Disposizioni relative a specifici settori") del *Codice* o in altra disposizione di legge, né individuato nelle schede dei dati personali trattati, il competente servizio comunale provvederà a chiedere all'Autorità Garante l'autorizzazione di cui agli articoli 20, comma 3, e 26, comma 2, del *Codice*. Il trattamento potrà essere iniziato, previa autorizzazione del Garante, solo successivamente all'aggiornamento delle schede per il trattamento dei dati personali.
5. E' vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 22, comma 8, del *Codice*⁹.

ART. 19 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento e le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, sono descritti nelle tabelle allegate al vigente Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 12/07/2006.

ART. 20 Limitazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. I responsabili del trattamento dei dati e gli incaricati sono autorizzati a trattare i dati sensibili e giudiziari purché:

- a) i dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;
- b) l'obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili o giudiziari;
- c) nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili o giudiziari sia, direttamente o indirettamente, idoneo a rivelare dati sensibili o giudiziari di terzi, anche questi ultimi devono essere correttamente informati, ai sensi del precedente art. 13;
- d) nell'informativa si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali il trattamento è effettuato;
- e) i dati trattati vengano monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità;

⁹ Art. 22 comma 8 Dlgs 196/03 "I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi"

- f) i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura, in modo da renderli non consultabili da estranei; tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati per i quali deve essere effettuata una conservazione separata dagli altri dati personali;
- g) il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzo diretto e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità;
- h) sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo; tale diffusione in forma aggregata, inoltre, deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro.

ART. 21 Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico

I dati sensibili o giudiziari possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi:

- a) quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di legge, statale o regionale, o da altra fonte equiparata;
- b) quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che, per legge o per il proprio ordinamento, sono considerate di rilevante interesse pubblico; in tal caso il richiedente deve indicare per iscritto la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico. Della comunicazione dei dati è data notizia al titolare ed al responsabile dei dati medesimi;
- c) quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere, innanzi all'autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa e tributaria) un proprio diritto, purché sia dimostrabile l'esistenza di un procedimento in corso;
- d) nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'autorità giudiziaria.

ART. 22 Video-sorveglianza

1. Nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, e secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante del 29/4/04, è consentito installare impianti di video-sorveglianza al fine di perseguire finalità istituzionali proprie dell'Amministrazione Comunale.

2. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

3. Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, nel rispetto del principio di necessità va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

4. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., programma configurato in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini). Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato - ove tecnicamente possibile - la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

5. Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, deve essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

6. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

7. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare se l'utilizzo ipotizzato sia in concreto realmente proporzionato agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

8. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di *zoom* automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio vanno altresì delimitati rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzo di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso

di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati il *Codice* prevede ulteriori garanzie;¹⁰

- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca di dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (es. per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

9. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

10. Non è consentito l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per finalità di accertamento dei reati la cui competenza spetta ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria o a forze armate o di polizia.

11. Le ragioni delle scelte che determinano l'installazione devono essere adeguatamente documentate in un provvedimento conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

12. In applicazione del principio di proporzionalità la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

13. Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal Responsabile del trattamento è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.

14. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

¹⁰ art. 14 Dlgs 196/03 "1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17"

15. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive) o di attività pubblicitarie (attraverso *web cam*).

16. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli. Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

ART. 23 Incaricati della videosorveglianza

1. Il Responsabile del trattamento nomina per iscritto gli incaricati del trattamento autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni.

2. Quando i dati vengono conservati devono essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione.

ART. 24 Diffusione di immagini

1. Al fine di documentare una iniziativa a carattere pubblico è possibile videoregistrare le immagini della manifestazione.

2. Salvo quanto disposto nei commi successivi del presente articolo, l'immagine di una persona, identificabile e riconoscibile, non può essere esposta o pubblicata senza il consenso di questa o, se si tratta di minori, di chi esercita la potestà sugli stessi, in applicazione dell'articolo 10 del Codice Civile e dell'articolo 96 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. (legge sul diritto d'autore). In caso la persona ritratta sia deceduta si applica l'articolo 93 di tale legge.

3. Unicamente per perseguire finalità istituzionali proprie dell'Amministrazione Comunale, è possibile, a scopo divulgativo o informativo, senza dichiarazione di consenso da parte dell'interessato, riprodurre, esporre e pubblicare l'immagine di una persona, quando tale diffusione sia giustificata dal ruolo pubblico svolto dal soggetto ripreso o fotografato, o quando la fotografia o ripresa sia collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, o costituisca documentazione dell'attività istituzionale di Organi pubblici.

4. In ogni caso le immagini non devono essere lesive della dignità e del decoro della persona ritratta, devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle specifiche finalità divulgative o informative.

5. L'inquadratura non deve indugiare particolarmente su singole persone o essere focalizzata su dettagli personali.

6. Chi riprende le immagini è tenuto a rendere palese la propria identità e attività, qualora richiesto.

7. Particolari cautele devono essere assunte rispetto alla pubblicazione delle immagini di minori.

ART. 25 Rapporti tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza

1. Nel caso di istanza di accesso a documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'accesso è consentito, ai sensi dell'articolo 60 del *Codice*, solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari al diritto dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

ART. 26 Disposizioni finali e transitorie

1. Il Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al *Codice in materia di protezione dei dati personali* e alle Direttive del Garante in materia.

3. Ogni forma di misura di sicurezza prevista dal D.P.S., dalle norme comportamentali ai sistemi di videosorveglianza, deve essere improntata al pieno rispetto dell'art. 4 Legge n. 300/1970 (Statuto del lavoratore).